

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Perugia

Proc. pen. n. 7514/00 R.g. notizie di reato/ mod. 21

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - art.408/411 c.p.p., 125 d.Lv. 271/89 -

AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI SEDE

Il Pubblico Ministero dr.ssa Silvia Coppari,

Visti gli atti del procedimento penale a margine indicato, iscritto nel Registro in data 4/07/00, nei confronti di RANIERI Stefano, in atti compiutamente generalizzato, per il fatto di reato di cui all'art. 595 c.p. e art. 13 L.47/1948

commesso in Perugia il 7/1/00;

osserva:

la notizia di reato appare totalmente infondata: l'allegato alla querela asseritamente diffamatorio consiste nell'elencazione di varie iniziative giudiziarie e nell'indicazione della relativa conclusione; a chiusura dell'elenco predetto si afferma "gli esposti e le denunce inoltrati alle autorità giudiziaria non hanno mai portato ad indagini sostanziali ed approfondite" e si prosegue offrendo al lettore copia del materiale degli atti processuali relativi alle iniziative de quibus. Orbene tale affermazione non appare integrare il reato di diffamazione nemmeno sul piano obiettivo del reato, trattandosi di un commento che si lega testualmente all'analisi (che lo precede) della sorte che avevano avuto le singole vicende giudiziarie e che non integra in alcun modo né un'offesa alla reputazione e al decoro dei singoli soggetti coinvolti, né a quella della categoria della magistratura intesa in senso ampio. La frase in oggetto rappresenta piuttosto una manifestazione del diritto di libertà di pensiero, costituzionalmente garantito, e in particolare del diritto di critica, esprimendo un giudizio, o più genericamente un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva, posto che la critica per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva e, nel caso di specie, anche atecnica, di fatti e di comportamenti.

P.T.M.

Visti gli artt. 408 e 411 c.p.p. e 125 disp.att. c.p.p.

CHIEDE

Che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo del Pubblico Ministero

Perugia, lì 21/02/01

Il Procuratore della Repubblica Dott/Silvia Coppd

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

IL GIUDICE

vista la richiesta di archiviazione formulata dal PM nel procedimento n. 7516/00 ER Manuel D. 9.502 kg G H visti gli atti.

osserva

la richiesta di archiviazione deve essere accolta.

Nella denuncia querela depositata in data 4.7.2000 e nella quale si afferma che in data 1.7.2000 il Querelante ha rilevato via internet l' avvenuta pubblicazione di una fitta documentazione che afferma di natura diffamatoria.

Il PM nella propria richiesta ha rilevato la non ipotizzabilità del delitto di diffamazione. Tale valutazione appare condivisibile. Va inoltre aggiunto che nella proposta querela manca la specificazione delle espressioni e degli atti che si assumono lesivi della propria reputazione. Inoltre, dalla lettura di quanto allegato alla querela, costituito da una sorta di pro memoria e numerosa documentazione, proveniente da soggetti diversi e risalente anche al 1987 ed ai primi anni novanta, non si ritiene che si possa individuare quegli scritti che si assumono diffamatori, circostanza tanto più rilevante ove si consideri che il delitto in oggetto è perseguibile a querela.

Per quanto poi attiene all' opposizione datata 14.4.2001, nella stessa non vengono specificati investigazioni suppletive e relativi mezzi di prova che possano far ritenere sussistente la necessità richiesta dall' art. 409 co. 4 cpp al fine di disporre e richiedere ulteriori acquisizioni.

In detta opposizione si fa piuttosto riferimento alla pubblicazione di ulteriori atti e documenti diffamatori e degli stessi viene data specifica indicazione. Trattasi quindi di elementi successivi e nuovi rispetto a quanto oggetto della querela per la quale è stata proposta la richiesta di archiviazione. In relazione a ciò gli atti vanno restituiti all' Ufficio del PM sede anche in ordine alle proprie determinazioni sulla richiesta di sequestro contenuta in detta opposizione non potendo allo stato questo giudice, mancando la necessaria valutazione e le determinazioni di competenza del PM, pronunciarsi.

Segue l'archiviazione del procedimento per quanto riguarda la querela depositata il 4.7.2000 e datata 3.7.2000 e la restituzione degli atti all' Ufficio del PM anche per le sue determinazioni in ordine a a quanto esposto nell' opposizione 14.4.2001 depositata il 18.4.2001 ed al sequestro nella medesima opposizione sollecitato.

P.Q.M.

Visto I' art.- 409 cpp

dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti all' Ufficio del PM sede anche al fini di quanto specificato in parte motiva.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Perugia, 3.1.2002

ALG.LP. Dr. G. Massei

E' copia conforme all'originale che si trasmette per la comunicazione a: P.M. SEDE (Dr.ssa COPPARI)

E per la notifica a:

RANIERI STEFANO residente a PERUGIA Via della Pallotta 28 AVV. ENZO CALZOLARI del Foro di PERUGIA - Difensore di fiducia

SILVERI GIULIANO residente a ROMA Via Ugo Bassi n.3

AVV. LUIGI LUCARINI del Foro di PERUGIA – Difensore della P.O.

PERUGIA, 04.01.2002

UFMCIO UNICO CORTE APPELLO PERUGIA RICHIESTO COME IN ATTO

to soliosonino Assistenin Lives nelificate i sueuteso

dalla sagretaria. ia, studio del dordiella orio

> L'Uff. Giud. - B/3 TTA DI TORO

IL CANCE Carla